



Decisione n. 8571 del 18 giugno 2026

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

Composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. G. Santoni - Componente

Avv. N. Mincato – Componente

Prof. Avv. C. Pilia – Componente Supplente

Prof. Avv. E. Battelli – Componente Supplente

Relatrice: Avv. N. Mincato

nella seduta del 9 giugno 2026, in relazione al ricorso n. 12564, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne la contestata responsabilità dell'Intermediario per l'asserita violazione degli obblighi di informativa attiva e passiva e di informativa *on going* in relazione a un investimento in titoli emessi dallo stesso Intermediario. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 5 novembre 2025, a cui l'Intermediario ha dato riscontro in modo giudicato insoddisfacente in data 11 dicembre 2025, la Ricorrente società, assistita da legale di fiducia, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Riferisce Parte Ricorrente di avere effettuato, in data 29 gennaio 2016, un acquisto di titoli azionari emessi dallo stesso Intermediario per euro 23.228,70; titoli che, in ragione delle note vicende che hanno coinvolto esponenti dell'Intermediario stesso e della diffusione di informazioni contabili e prospetti informativi non veritieri e potenzialmente fuorvianti per il pubblico degli investitori, avrebbero visto il loro valore ridursi drasticamente.

Ritiene la Ricorrente società che l'Intermediario non abbia operato in modo diligente, corretto e trasparente e abbia violato gli obblighi di informativa previsti dagli artt. 21 e 23 del TUF, dalla normativa MiFID e dai regolamenti Consob e di avere subito, per l'effetto, un danno patrimoniale, essendo stata indotta alla sottoscrizione di titoli il cui valore era stato influenzato da informazioni incomplete o fuorvianti.

Si rivolge, perciò, all'Arbitro affinché verifichi la regolarità delle operazioni di acquisto compiute in data 29 gennaio 2016, accertando il diritto della Ricorrente al risarcimento del danno subito, comprensivo della perdita di valore dei titoli e degli interessi maturati.

3. L'Intermediario si è costituito e ha eccepito preliminarmente l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro atteso che, sulla base delle scarse argomentazioni contenute nel ricorso, gli addebiti mossi al Resistente sembrano riferirsi più propriamente al suo ruolo di emittente (per avere diffuso elementi informativi asseritamente decettivi nei prospetti informativi e nella rimanente documentazione accompagnatoria delle varie emissioni di titoli), non già nel suo ruolo di prestatore di servizi di investimento.

Sempre in via preliminare, l'Intermediario deduce l'irricevibilità del ricorso in quanto di contenuto non corrispondente a quanto lamentato nel previo reclamo.

Nel merito, esclude che vi sia stata violazione alcuna degli obblighi informativi gravanti su sé medesimo, come dimostrano gli ordini di acquisto relativi, con ivi presenti tutte le informazioni del caso, ivi inclusa la situazione di conflitto di interessi dell'Intermediario e il livello di rischio indicato come "Elevato", nonché l'assoggettabilità del titolo a *bail-in*.

Rileva, ancora, come le contestazioni mosse da controparte – peraltro a ridosso del pieno decorso del termine di prescrizione e che fanno riferimento a una fase congiunturale in cui erano ampiamente diffuse notizie sulle condizioni in cui versava l'emittente medesimo – sono altamente generiche, così da tradursi in una *probatio diabolica* a proprio carico, quanto alla prova di avere, al contrario, diligentemente adempiuto ai propri obblighi normativamente prescritti.

Esclude, in ogni caso, che gravasse su di sé un obbligo di informativa nel corso del rapporto, circa le vicende e l'andamento del titolo successivamente al suo acquisto, aggiungendo di avere, comunque, sempre tenuta informata l'odierna controparte attraverso le periodiche rendicontazioni.

Ravvisa, piuttosto, una condotta negligente della cliente stessa, che avrebbe potuto evitare o fortemente circoscrivere il danno patrimoniale ricorrendo all'ordinaria diligenza, disponendo di tutte le informazioni necessarie per compiere eventuali scelte di disinvestimento, anche tenuto conto del fatto che si trattava di titoli quotati in borsa, in quanto tali caratterizzati da un flusso costante di informazioni di agevole disponibilità.

Contesta, ancora, la fondatezza delle doglianze relative al questionario di profilatura MiFID, in quanto le informazioni in esso contenute sono state regolarmente rilasciate dalla cliente, che con la sottoscrizione del questionario ne ha assunto piena paternità in base al principio di autoresponsabilità.

Oltretutto, anche la stessa quantificazione del danno non può condividersi, dato che la Ricorrente società avrebbe potuto limitare il danno disinvestendo nel febbraio 2016 o, al più tardi, nel giugno 2016, quando la quotazione era già sensibilmente inferiore

rispetto al prezzo di acquisto, ma le avrebbe consentito di recuperare rispettivamente euro 17.213,00 oppure euro 13.272,00.

Conclude, ad ogni modo, affinché l'Arbitro dichiari il ricorso irricevibile, quantomeno in parte, e, comunque, respinga integralmente le domande della Ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.

4. Parte Ricorrente non ha ritenuto di produrre argomentazioni in replica.

### **DIRITTO**

Il ricorso, stanti le evidenze in atti, non può essere accolto per le ragioni che si vanno di seguito a esporre.

Va premesso che, nel valutare i profili eventuali responsabilità dell'Intermediario resistente per asserite condotte negligenti, non possono che essere prese in considerazioni in questa sede le sole contestazioni afferenti alla prestazione di servizi di investimento, ponendosi le restanti al di fuori della competenza *ratione materiae* dei quest'Arbitro.

Deve, invece, essere respinta per evidente infondatezza l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancata corrispondenza con il previo reclamo rinvenendosi, invece, piena aderenza e conformità tra i due atti.

Passando al merito delle doglianze sollevate dalla Ricorrente, quanto agli obblighi di informativa attiva va evidenziato come in atti siano stati versati i moduli d'ordine e le schede prodotto, da cui risulta che i titoli venivano qualificati come appartenenti al sottogruppo delle azioni "ordinarie", che si trattava di titoli non complessi, "liquidi", con un grado di rischio "05-elevato". Inoltre, risulta riprodotta un'avvertenza specifica in tema di *bail-in* e sulla "gerarchia" applicativa tra i vari titoli, così come è presente l'avvertenza che si trattava di operazione in conflitto di interessi.

Alla luce di tali specifiche, non emergono elementi per poter ritenere che la Ricorrente società sia stata privata di informazioni idonee a poter farne scaturire scelte consapevolmente informate.

Né risulta possibile ravvisare profili di responsabilità a carico di parte resistente in punto di informativa *on going*, non constando che fosse stato assunto un siffatto obbligo in sede di contratto quadro, né potendosi un siffatto obbligo far discendere dalla tipologia di servizi prestati nel caso di specie, di tipo solo esecutivo. In ogni caso, consta che Parte Ricorrente sia stata destinataria delle rendicontazioni periodiche, così da ricevere evidenza sull'andamento dei titoli di che trattasi nel tempo.

La Ricorrente censura, infine, l'operato dell'Intermediario anche in punto di valutazione di adeguatezza; e tuttavia, va rilevato sul punto come, ponendosi la controversia al di fuori del perimetro della prestazione del servizio di consulenza, trattasi di profilo che risulta inconferente ai fini del decidere.

#### **PQM**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi